

È fatto obbligo all'organizzatore di stipulare, a tutela di eventuali danni verificatisi a persone o cose durante il periodo della concessione, una polizza assicurativa RCD per rischi diversi per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00, sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità, con risarcimento degli eventuali danni arrecati anche da terzi nell'ambito dell'evento, alle strutture e ai beni/opere d'arte in esse contenute, comprensiva della copertura antinfortunistica per i partecipanti, anche durante le fasi di allestimento e disallestimento; saranno prese in considerazione esclusivamente coperture assicurative prestate alle seguenti condizioni:

- che la compagnia sia iscritta all'albo delle imprese dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che abbia sede in Italia, oppure sede legale in altro Stato, ma sia ammessa ad operare in Italia dalla stessa IVASS sulla base di autorizzazione da produrre;
- la polizza dovrà essere proposta da un intermediario iscritto all'IVASS in una delle sezioni del RUI (Registro Unico Intermediari), che dovrà produrre la relativa visura;
- la polizza, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire quietanzata e con congruo anticipo rispetto all'evento.

La normativa applicabile al contratto di assicurazione dovrà essere quella dell'ordinamento giuridico italiano e il Foro competente in caso di controversia sarà esclusivamente quello di Napoli;

Condizioni aggiuntive

Garanzie a favore del Palazzo Reale di Napoli

1. GARANZIA A FAVORE DEL PALAZZO REALE DI NAPOLI ED ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

Resta convenuto che, nell'ambito delle condizioni di polizza, viene riconosciuta la qualifica di "Terzi":

- al Palazzo Reale di Napoli, ai suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere;
- ai titolari ed ai dipendenti delle imprese appaltatrici di opere complementari affidate direttamente dal Palazzo Reale di Napoli;
- ai dipendenti del palazzo Reale di Napoli preposti alla direzione e gestione dei lavori;
- ai liberi professionisti e loro dipendenti, incaricati dal palazzo Reale di Napoli della direzione e gestione dei lavori.

2. RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO IL PALAZZO REALE DI NAPOLI

La società assicuratrice rinuncia, inoltre, nei confronti del palazzo reale di Napoli e dei suoi dipendenti, al diritto di surrogazione che le compete per l'articolo 1916 codice civile, qualora il Palazzo Reale di Napoli sia responsabile, tanto in qualità di committente che a qualunque altro titolo, di danni indennizzati dalla società.

3. DANNI AI LOCALI ED ARREDI DEL PALAZZO REALE DI NAPOLI

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione e delle condizioni particolari di polizza, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali, in relazione all'attività svolta dall'assicurato indicata in polizza o in relazione all'organizzazione dell'evento/i indicato/i in polizza, ai locali e arredi nell'ambito dei quali si svolgono le manifestazioni, di proprietà o gestione al Palazzo Reale di Napoli.

Rimane fermo che per i danni ad opere di valore artistico, storico e architettonico, la garanzia opera limitatamente alle spese di ripristino/restauro del bene, con esclusione quindi dell'eventuale perdita di valore storico, artistico e/o architettonico.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione danni da furto, rapina e/o smarrimento.

L'estensione in termini viene prestata per una franchigia a carico dell'assicurato di euro ***per singolo sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro *** .